I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/84 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1984

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previe consultazioni in seno al comitato consultivo previste dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Azione provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 744/84 (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuscinetti radiali scanalati ad un unico ordine di sfere, con un diametro esterno massimo di 30 mm, originari del Giappone e di Singapore.

B. Procedure successive

(2) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio antidumping, tutte le parti interessate all'indagine che ha portato all'accertamento preliminare dei fatti hanno chiesto e ottenuto di essere ascoltate dalla Commissione e hanno reso noti per iscritto i loro punti di vista sul dazio.

(3) Le suddette parti hanno anche richiesto ed ottenuto di essere informate in merito a determinati fatti e considerazioni fondamentali in base ai quali si intendeva raccomandare un'azione definitiva.

(4) Oltre alle indagini che hanno portato all'accertamento preliminare dei fatti, la Commissione ha svolto un'inchiesta in loco presso la NMB Italia Srl, Bareggio, Italia.

(5) Entro il termine fissato dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 744/84, nove produttori giapponesi dei cuscinetti a sfera in questione, che si ritenevano di minore importanza e che non avevano reagito all'avviso di apertura della procedura antidumping, si sono messi in contatto con la Commissione. Tutti hanno richiesto di essere esonerati dalle misure antidumping e, se del caso, hanno avuto la possibilità di esporre oralmente i loro punti di vista. Nessuno si è avvalso di detta possibilità.

(6) Quattro produttori, e precisamente :

— Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka
— SMT Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka
— ISC NSK Micro Precision Co. Ltd, Tokyo
— Kitanihon Seiko Co. Ltd, Ashihetsu

hanno dichiarato di non esportare verso la Comunità, e quindi non sono stati oggetto di indagine.

(7) Tre produttori, e precisamente :

— MMM Matsuo Bearing Co. Ltd, Osaka
— Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka
— WTW Wada Seiko Co. Ltd, osaka

hanno dichiarato di aver esportato nella Comunità durante il periodo in questione ed hanno fornito alla Commissione informazioni scritte che, dopo verifica, sono risultate incomplete.

(8) Due produttori, e precisamente :

— Tottori Yamakei Bearing Ltd, Seisakusho
— TOK Bearing Co. Ltd, Tokyo

non hanno fornito alcuna informazione entro il termine fissato, e non hanno quindi potuto essere presi in considerazione.

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. L 79 del 23. 3. 1984, pag. 8 (rettifica pubblicata nella GU n L 86 del 29. 3. 1984, pag. 31).

(9) Un altro fabbricante giapponese, Asahi Seiko Co., Osaka, si è manifestato dopo il termine fissato.

(10) Due importatori dei cuscinetti a sfera in questione, e precisamente :

— Kugellager Fiedler, Seevetal, Repubblica federale di Germania

— Findling Wälzlager, Karlsruhe, Repubblica federale di Germania

hanno debitamente esposto i loro punti di vista alla Commissione, per iscritto o oralmente.

C. Valore normale

GIAPPONE

(11) In definitiva, il valore normale è stato calcolato in base al prezzo medio pagato dagli acquirenti indipendenti sul mercato interno. Nei casi in cui il produttore/esportatore ha venduto sia direttamente a tali acquirenti sia tramite società di vendita interamente di sua proprietà o sotto il suo controllo, i prezzi di vendita praticati agli acquirenti indipendenti sono stati ponderati insieme, con una sola eccezione alla luce di circostanze particolari.

SINGAPORE

(12) Per quanto riguarda le esportazioni effettuate dal gruppo Minebea, il valore normale è stato finalmente calcolato secondo il metodo adottato per la determinazione provvisoria, e cioé in base agli unici dati disponibili sul costo di produzione del gruppo in questione, malgrado le continue riserve riguardo alla validità di tale metodo.

(13) Il gruppo Minebea ha chiesto che si tenesse conto in particolare di una delle sue unità di produzione in fase di espansione. La società ha affermato che, per il calcolo del valore normale, si dovevano considerare i costi di produzione relativi ad un periodo successivo a quello dell'inchiesta, in un momento in cui i costi unitari erano inferiori a causa dell'aumento e della migliore utilizzazione della capacità produttiva di detta unità. Inoltre, il gruppo ha dichiarato che, contrariamente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del regolmento (CEE) n. 3017/79, il valore normale costruito non doveva contenere elementi di utile perché, date le circostanze, durante il periodo di espansione non si poteva ricavare un profitto dalle vendite effettuate.

(14) Mentre i produttori comunitari e gli esportatori stranieri devono accettare la normale concorrenza di altri produttori favoriti da certi vantaggi comparativi, la Commissione ha ritenuto di dover respingere la richiesta di Minebea perché, fra l'altro :

i) né l'articolo VI del GATT o il codice antidumping, né il regolamento (CEE) n. 3017/79 prevedono l'applicazione di norme diverse per gli esportatori in fase di avvio o di espansione ;

ii) un trattamento più favorevole nei confronti di un esportatore costituirebbe una discriminazione verso gli altri, che non sono in fase di avvio o di espansione ;

iii) i produttori che hanno effettuato investimenti di capitale solo di recente e non hanno ancora raggiunto le programmate economie di scala non dovrebbero adottare « prezzi preferenziali » cioé vendere al di sotto del loro corrente valore normale ed ai prezzi imposti dall'industria comunitaria, soprattutto se una tale strategia, vuoi destinata a generare future economie di scala, a penetrare e catturare una parte del mercato comunitario, o ad altri scopi, si applica a quantitativi abbastanza importanti da causare un notevole pregiudizio.

Quindi si è deciso di non derogare al periodo di indagine fissato per la determinazione del dumping e, come per tutti gli altri casi che cadono sotto il regolamento (CEE) n. 3017/79, di applicare un margine di utile ragionevole per determinare il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii).

(15) Per l'imposizione del dazio provvisorio, la Commissione aveva giudicato equo un margine di utile del 6 % per il calcolo del valore normale costruito. L'industria comunitaria ha fatto presente che per Singapore era necessario considerare un margine di utile minimo dell'8 % al netto delle tasse per tener conto del reinvestimento. Il gruppo Minebea ha dichiarato che per la sua seconda unità di produzione a Singapore, bisognava applicare un margine di utile del 6,56 %. Pertanto, e alla luce degli altri utili realizzati dal gruppo Minebea, si considera il 6 % un margine di utile equo per entrambe le unità di produzione.

D. Margini di dumping

(16) I margini di dumping sono stati poi calcolati confrontando il valore normale, determinato a norma del paragrafo 11, con i prezzi all'esportazione, secondo un metodo in cui le esportazioni a prezzi identici sono raggruppate, basato su gruppi di prezzi che prendono in considerazione le nuove prove presentate da tutte le parti citate al paragrafo 2.

(17) In tale contesto, alcuni esportatori hanno sostenuto che il metodo descritto al paragrafo 16 non teneva conto del fatto che il dumping talvolta era compensato da un dumping « negativo », ad esempio nel caso di transazioni in cui il prezzo all'esporatzione supera il valore normale. Inoltre è stato dichiarato che la Commissione applicava

arbitrariamente un metodo diverso da quello usato nelle precedenti procedure antidumping concernenti le importazioni di cuscinetti a sfera originari del Giappone, e che tale metodo non teneva conto del fatto che si trattava di vendite di quantità diverse.

(18) Fin dalla prima procedura antidumping relativa ai cuscinetti a sfera, la Commissione è stata perfettamente consapevole del fenomeno del dumping « negativo », che si registra non solo nei confronti di varie transazioni per un tipo specifico di questo prodotto, ma anche per tipi diversi. All'epoca, si sosteneva già che i margini di dumping « negativi » dovevano compensare i margini « positivi » il che avrebbe consentito di continuare a praticare il dumping su scala molto vasta. Per chiarire la situazione, il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 1681/79 (1), ha modificato la legislazione esistente stabilendo che per il margine di dumping si deve intendere la differenza tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione, escludendo così il concetto di margine di dumping « negativo ».

Un confronto tra il valore normale e un prezzo medio ponderato all'esportazione, che comprenda vendite effettuate in dumping o meno, sarebbe in contraddizione con la modifica del Consiglio alla legislazione comunitaria antidumping. Di conseguenza, la Commissione ha regolarmente applicato la pratica di non servirsi dei prezzi medi ponderati all'esportazione per determinare il margine di dumping, tranne nei casi in cui, per ragioni amministrative, non è stato considerato possibile utilizzare il metodo « transazione per transazione », o quando la media dei prezzi all'esportazione non avrebbe avuto alcun effetto sul risultato globale della procedura. È vero che nelle precedenti procedure relative ai cuscinetti a sfera il metodo « transazione per transazione » era considerato inapplicabile sia per gli esportatori stranieri che per i servizi della Commissione, a causa delle numerose vendite individuali. Tuttavia, nel frattempo, l'esperienza ha dimostrato che questo metodo è realizzabile grazie, tra l'altro, ai progressi tecnologici realizzati nel settore delle attrezzature d'ufficio e dei sistemi contabili.

Per quanto riguarda il problema delle quantità, il regolamento fissa determinate condizioni per gli adeguamenti quantitativi, e prevede che l'onere della prova spetti a qualsiasi parte interessata che chieda di prendere in considerazione tale elemento. Malgrado si sia criticato il metodo adottato dalla Commissione, non è stata presentata nessuna richiesta giustificata di adeguamenti. In realtà, dall'indagine è emerso che, sul mercato giapponese, le transazioni o i contratti a lungo termine venivano negoziati separatamente, e che le quantità, grandi o piccole, rappresentavano soltanto uno dei tanti fattori per la determinazione del prezzo. Si è stabilito che non esistevano sconti per quantità a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b); nessun risparmio sui costi a seguito di vendite per grandi quantità era stato, d'altra parte, preteso.

(19) Durante l'indagine preliminare, l'esportatore NTN Toyo Bearing Co. Ltd ha rifiutato di far verificare alcune informazioni concernenti una delle sue filiali nella Comunità. Di conseguenza, la Commissione si è basata, per la determinazione preliminare, sulle migliori prove disponibili. Dopo l'imposizione del dazio provvisorio, la NTN Toyo Bearing Co. Ltd ha permesso di effettuare le verifiche. Dai dati così constatati è risultato un margine di dumping minore. A questa riduzione non ha contribuito nessun altro fattore.

(20) Di conseguenza, le determinazioni preliminari sono così modificate :

GIAPPONE

— Koyo Seiko Co. Ltd	4,03 %
— Minebea Co. Ltd	10,91 %
— Nachi-Fujikoshi Corp.	9,65 %
— Nippon Seiko KK	14,71 %
— NTN Toyo Bearing Co. Ltd	11,97 %

SINGAPORE

— Koyo Seiko Co. Ltd	29,77 %
— Minebea Co. Ltd	33,89 %

E. Pregiudizio

(21) Per quanto riguarda il pregiudizio all'industria comunitaria, non sono state presentate nuove prove. Pertanto, la Commissione ha confermato le conclusioni relative al pregiudizio indicate nel regolamento (CEE) n. 744/84. A giudizio della Commissione, l'accertamento definitivo dei fatti dimostra che il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping di cuscinetti radiali scanalati, ad un unico ordine di sfere con un diametro esterno massimo di 30 mm originari del Giappone e di Singapore, considerato separatamente dal pregiudizio causato da altri fattori, deve essere considerato grave.

F. Interesse della Comunità

(22) Nessun acquirente comunitario dei suddetti cuscinetti a sfera ha reagito alla procedura entro il termine fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 744/84.

(1) GU n. L 196 del 2. 8. 1979, pag. 1.

(23) Dopo aver esaminato gli interessi della Comunità, e alla luce della situazione particolarmente critica dell'industria comunitaria, della sua importanza economica, sociale e strategica, e dell'incidenza relativamente limitata di un aumento dei prezzi sui manufatti, il Consiglio ha raggiunto la conclusione che, nell'interesse comunitario, occorre prendere provvedimenti. Pertanto, per tutelare gli interessi della Comunità è necessario imporre un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di cuscinetti radiali scanalati, ad un unico ordine di sfere con un diametro esterno massimo di 30 mm, originari del Giappone e di Singapore.

G. Impegni di prezzo

(24) Tutti gli esportatori nei confronti dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio individuale hanno offerto degli impegni di prezzo. Tuttavia, previa consultazione, si è deciso che tali impegni non erano accettabili perché le precedenti esperienze in materia di impegni di prezzo nel settore dei cuscinetti a sfera hanno dimostrato che questi ultimi, anche se in genere rispettati, non costituiscono una soluzione soddisfacente, sono causa di possibili controversie e sono difficili da controllare con conseguente considerevole dispendio di tempo e di mezzi finanziari.

H. Dazio definitivo e riscossione del dazio provvisorio

(25) Due esportatori hanno sostenuto l'illiceità dell'imposizione di un dazio definitivo e della riscossione degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sulla base del fatto che, secondo le loro affermazioni, essi avevano aumentato i propri prezzi di vendita sul mercato comunitario; un esportatore non ha tuttavia precisato l'importo esatto di detto aumento. Questa affermazione ha dovuto essere respinta poiché essa faceva riferimento ad un fatto intervenuto, a dire delle parti, dopo la fine del periodo di riferimento. Durante l'indagine la Commissione stabilisce un periodo, detto periodo di indagine (si veda l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 744/84) rispetto al quale è fissato il margine di dumping. Può essere imposto un dazio provvisorio qualora risulti da un esame preliminare l'esistenza di un dumping, ci siano prove sufficienti del danno risultante dal dumping e gli interessi della Comunità richiedano un'azione immediata. Dopo l'imposizione di questo dazio sono stati accertati definitivamente i fatti e sono state prese in considerazione le osservazioni presentate dalle parti interessate. La determinazione definitiva dei fatti si riferisce tuttavia sempre al periodo di indagine; per quanto riguarda le misure antidumping definitive si devono ignorare i fatti intervenuti dopo l'imposizione del dazio provvisorio, nonché quelli intervenuti nel lasso di tempo intercorso tra la fine del periodo d'indagine e la data di imposizione del dazio provvisorio. Qualsiasi altro metodo renderebbe di fatto l'indagine permanente, permetterebbe agli esportatori di manipolare i risultati attraverso aumenti di prezzi di corta durata e non sarebbe autorizzata né dal regolamento (CEE) n. 3017/79 né dal GATT.

Per molti anni la Comunità ha seguito la prassi corrente e non contestata di non discostarsi dal periodo di indagine a meno che non esistessero circostanze eccezionali e le circostanze non fossero tali da implicare ulteriori indagini di lunga durata. L'affermazione secondo cui gli esportatori hanno aumentato i prezzi non costituisce una circostanza eccezionale dal momento che non è inabituale che un esportatore le cui merci siano soggette ad un dazio antidumping aumenti i propri prezzi di vendita specialmente quando l'importatore sia legato all'esportatore.

Per di più, se fossero soppressi automaticamente i dazi antidumping o se essi non avessero mai un carattere definitivo nel caso in cui l'esportatore affermi di aver applicato prezzi più elevati all'esportazione, non ci sarebbe alcuna garanzia che non si possa riprodurre il dumping. Di fatto la struttura della legislazione antidumping non prevede, contrariamente a quanto affermato, un' esenzione dei dazi o una non riscossione degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio antidumping, essa prevede invece una procedura di restituzione.

Inoltre non sono complete le prove fornite da un esportatore a sostegno della sua affermazione generale di aver effettuato un aumento indeterminato di prezzo. Visti i risultati delle indagini effettuate in loco presso i due esportatori in questione sussistono seri dubbi circa l'attendibilità della loro affermazione. Questi dubbi sono confermati dal fatto che è stata introdotta una richiesta di restituzione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3017/79 in cui si ammette esplicitamente un dumping di un tasso del 13,23 % nel periodo compreso tra il momento dell'imposizione del dazio provvisorio ed il 31 maggio 1984.

(26) Per quanto riguarda le esportazioni effettuate da Singapore da parte di Koyo Seiko è stato stabilito che esse sono terminate con la fine di un accordo concluso con un produttore di Singapore; non è dunque necessario imporre un dazio a questo esportatore.

(27) Alla luce di tutti gli elementi summenzionati, le aliquote del dazio antidumping definitivo devono essere inferiori a quelle del dazio provvisorio, eccezione fatta dei cuscinetti esportati dal Giappone da parte di Minebea.

(28) Le somme versate a titolo del dazio antidumping provvisorio devono essere riscosse a concorrenza dell'importo massimo del dazio stabilito in modo definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti radiali scanalati ad un unico ordine di sfere, con un diametro esterno massimo di 30 mm, di cui alla voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 84.62-01, originari del Giappone e di Singapore.

2. Le aliquote del dazio antidumping espresse in percentuali del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Produttore/esportatore	*Aliquota del dazio antidumping*
GIAPPONE	
— Koyo Seiko Co. Ltd	4,03 %
— Minebea Co. Ltd	10,91 %
— Nachi-Fujikoshi Corp.	9,65 %
— Nippon Seiko KK	14,71 %
— NTN Toyo Bearing Co. Ltd	11,97 %
— Altri	14,71 %
SINGAPORE	
— Minebea Co. Ltd	33,89 %
— Altri	33,89 %

3. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 744/84 saranno riscossi definitivamente soltanto fino alla concorrenza delle rispettive aliquote del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. O'KEEFFE